



COMUNE DI TREZZO TINELLA

PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 37

OGGETTO:

ADEGUAMENTO	DELL'INDENNITA'	DI	FUNZIONE	AL
SINDACO.				

L'anno **DUEMILAVENTI** addì **QUATTRO** del mese di **SETTEMBRE** alle ore 19:10 nella sala delle riunioni, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. CERRINO Alberto - Sindaco	Sì
2. BADELLINO Renato - Vice Sindaco	Sì
3. DOGLIO Samuele - Assessore	Sì
Totale Presenti:	3
Totale Assenti:	0

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale D.ssa Paola FRACCHIA la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. CERRINO Alberto nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per le trattative dell'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che agli amministratori locali è corrisposta un'indennità di funzione o gettone di presenza, a seconda della funzione esercitata, in relazione alle categorie di amministratori ed alla dimensione demografica dell'ente.

EVIDENZIATO che la misura dell'indennità è stata fissata con il decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 4/4/2000 n. 119;

Richiamato il D.L. n. 112/2008 con il quale è venuta meno la possibilità di incremento di tutte le Indennità e dei gettoni di presenza (art. 76), rendendo pertanto inapplicabile l'art. 11 del D.M. 4 aprile 2000, n. 119; Dato atto che la Corte dei Conti-Sezioni Riunite con deliberazione n. 1/Contr/2012 del 12.01.2012, ha ritenuto che ai fini della quantificazione dell'indennità di funzione degli amministratori locali e dei gettoni di presenza dei consiglieri comunali, sia tutt'ora vigente l'art. 1, comma 54 della Legge n. 266/2005 (Finanziaria 2006), che ha disposto la riduzione del 10% dei predetti compensi rispetto a quanto percepito dagli interessati al 30 settembre 2005 e che la materia concernente il meccanismo di determinazione di tali emolumenti, rivista dall'art. 5, comma 7 del D.l. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, demanda ad un successivo Decreto del Ministero dell'Interno, la revisione degli importi tabellari e che ad oggi il Decreto non risulta ancora approvato;

DATO ATTO che questo Comune ha una popolazione di ca. 335 abitanti e che il compenso spettante Al Sindaco Ammonta a €. 1.162,03 pari a 1.291,14 decurtato del 10% e che a seguito di quanto previsto dall'art. 82 comma 8 bis come modificato dalla legge 157/2019 tale compenso può essere incrementato fino all'85% dell'indennità spettante ai sindaci fino a 5.000 abitanti. ;

DATO ATTO che l'indennità mensile del Sindaco per i comuni tra i 3000 e i 5000 abitanti, come prevista dal D.M. 119/2000 è pari a €. 2.169,12, con la decurtazione del 10% disposta in modo permanente dall'art. 1 comma 54 della L. 266/2005, è pari a €. 1.952,21;

VISTA la delibera n.67 del 14 maggio 2020 della Corte dei conti Lombardia che detta i seguenti orientamenti

- l'incremento di cui al comma 8-bis non opera ex lege, ma richiede l'espressione di una scelta rimessa all'Ente, con conseguente decorrenza dell'incremento dalla data di esecutività del pertinente atto deliberativo,
- il principio di invarianza di spesa di cui all'art. 1, comma 136, della Legge n. 56/2014,. Tale principio non è specificamente richiamato dall'art. 57-quater del Dl. n. 124/2019 che, se da un lato valorizza l'autonomia degli Enti, consentendo flessibilità nella modulazione dell'aumento, dall'altro, nell'implicare, per la sua attuazione, un cofinanziamento da parte dell'Ente Locale, pare ipotizzare necessariamente, da parte dello stesso Ente, all'atto della determinazione del quantum dell'incremento, una complessiva valutazione sulla misura dell'aumento, entro il limite di legge, che risulti compatibile con la propria situazione finanziaria nel singolo caso concreto.

la norma è esplicitamente formulata con riguardo ai soli Sindaci dei Comuni fino a 3.000 abitanti e non ad altri Amministratori locali, ai cui fini gli stessi lavori preparatori segnalano l'esigenza di apposita specificazione in via normativa

VISTI i commi 135 e 136 dell'art. 1 della L. 56/2014 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" che testualmente recitano:

“comma 135: All’articolo 16, comma 17, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a) per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in due;

b) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo di assessori è stabilito in quattro»;

“comma 136: I comuni interessati dalla disposizione di cui al comma 135 provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, della parte prima del testo unico, al fine di assicurare l’invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti”.

RICHIAMATA la Circolare del Ministero degli Interni – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, datata 24.04.2014, che, fornendo una prima interpretazione inerente i parametri di riferimento per assicurare l’invarianza di spesa, evidenzia: “al fine di individuare un criterio di calcolo uniforme per tutti i comuni, si ritiene che l’interpretazione della legge 56 del 2014 debba tenere conto delle esigenze di rafforzamento delle misure di contenimento e controllo della spesa che costituiscono uno dei principali obiettivi cui è finalizzata la legge, funzionale alla correzione e al risanamento dei conti di finanza pubblica». Per questo anche i comuni che, non essendo ancora andati al voto non hanno potuto ridurre

PRESO atto che la legge 56/2014 ha istituito nuovamente la Giunta e ampliato il numero dei consiglieri nei comuni al di sotto dei 1000 abitanti purché venga salvaguardato il principio della invarianza di spesa da calcolarsi non su quanto effettivamente percepito, ma su quanto spettante

VERIFICATO in ragione del rispetto del principio dell’invarianza di spesa che l’indennità di funzione non spetta più agli altri componenti della Giunta, dal momento che prima della nuova modifica nei comuni sotto i 1000 non era più contemplato l’organo esecutivo ;

PRESO ATTO che l’importo massimo spendibile mensile di spesa per l’anno 2020 dopo la modifica dell’art 82 comma 8 bis del D.Lgs 267/2000 è fissato in euro di euro 1.659,38 e che il sindaco ha deciso di attribuire il 15% dell’importo al vicesindaco

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica ed amministrativa, espresso in ordine alla presente proposta di deliberazione, rispettivamente, ai sensi dell’art. 49 - 1° comma - e 147 bis del T.U. approvato con D.L.vo 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

CON VOTI favorevoli unanimi resi per alzata di mano;

D E L I B E R A

1. Di determinare, per quanto in premessa indicato e qui integralmente ripreso, a decorrere dal 1° settembre 2020, in Euro 1.659,38 in il compenso massimo erogabile mensile per il Sindaco.
2. Di dare atto che per espressa volontà del Sindaco l’indennità mensile di cui sopra viene così

ripartita:

€. 1.410,47 al Sindaco

€. 248,91 al Vicesindaco

3. Di assoggettare l'indennità di trattamento fiscale per l'intero importo - ai sensi della legge 724/94 - con aliquote corrispondenti agli scaglioni annui di reddito ragguagliati ai sensi del D.P.R. 600/73;

Di dichiarare il presente atto, con separata votazione unanime favorevole, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del T.U.E.L. - D.L. n. 267/2000 trattandosi di atto propedeutico all'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: CERRINO Alberto

F.to: D.ssa Paola FRACCHIA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

n. *del Registro Pubblicazioni*

La presente deliberazione ai sensi dell'art. 124, 1° comma del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., è stata pubblicata all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 10/11/2020 al 25/11/2020.

Opposizioni:

Trezzo Tinella, lì 10/11/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: D.ssa Paola FRACCHIA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione:

- ☐ Ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
- ☐ Alla Prefettura di Cuneo ai sensi dell'art. 135, 2° comma del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Trezzo Tinella, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: D.ssa Paola FRACCHIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- ☐ Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio è divenuta esecutiva ai sensi di legge dell'art. 134, 3° comma del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. in data _____
- ☐ Si certifica che la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134 comma 4°)

Trezzo Tinella, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

D.ssa Paola FRACCHIA

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Trezzo Tinella,

IL SEGRETARIO COMUNALE

D.ssa Paola FRACCHIA